

COMUNE DI MIRTO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

ORIGINALE

COPIA

N° 08 DEL 25.3.2011

OGGETTO: CITAZIONE CALTABIANO/COMUNE DI MIRTO - NOMINA LEGALE

IL SINDACO

VISTA la deliberazione n° 24 del 15/03/2011 che qui si intende integralmente riportata, con la quale la Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'allegato atto di citazione proposto dalla Sig.ra Caltabiano Rachele rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Bella Giuseppe con studio in Biancavilla via Vitt. Emanuele, 501 con il quale, tra l'altro, - si cita il Sindaco pro-tempore del Comune di Mirto a comparire innanzi al Giudice di Pace di Biancavilla (CT) all'udienza che sarà tenuta il giorno 05/05/2011 con invito a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata ;- si chiede la condanna del Comune al risarcimento derivanti dall'incidente stradale subito dalla sig.ra Caltabiano il giorno 31/12/2010 mentre percorreva la strada a scorrimento veloce "Mirto- Valle Zappulla - Svincolo A 20 e litoranea Capo d'Orlando Torrenova", in località Ponte Tre Archi ammontanti ad € 3.508,34;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Mirto non dispone, all'interno della propria organizzazione, di un ufficio idoneo a svolgere l'incarico di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 25 del Regolamento comunale vigente degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera G.M. n. 77 del 2/07/2003;

VISTO

- lo schema di disciplinare d'incarico professionale che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- pertanto necessario provvedere alla nomina di un professionista di comprovata competenza legale che rappresenti l'Ente avverso l'atto di citazione de quo;

VISTO il Bilancio di previsione 2011 in corso di formazione;


VISTO

- l'O.EE.LL. vigente nella R.S. come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario - n° 20 del 9/5/2008;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** l'incarico per la consulenza legale a favore del Comune di Mirto all'Avv. Daniela Di Paola con studio in Tortorici Via Filangeri, 19, quale legale di fiducia dell'Ente in merito all'atto di citazione proposto dalla sig.ra Caltabiano Rachele;
2. **DI APPROVARE** il disciplinare d'incarico di cui all'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **IMPUTARE** la somma di € 500,00 oltre Iva e accessori all'intervento di cui all'allegata scheda a firma del responsabile dell'Area economico-finanziaria assunto con deliberazione di G.C. N° 24 del 15/03/2011;
4. **DI SOTTOPORRE** il conferimento dell'incarico all'accettazione da parte del professionista delle tariffe minime professionali ;
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione del suddetto compenso a presentazione di regolare fattura e/o parcella da parte del professionista incaricato.

IL SINDACO
(R. Lanza)



COMUNE DI MIRTO
UFFICIO
03 11 2011
Prot. Gen. N. 1468
Cat. La Classe Fasc. Signora

9

Avv. Massimo M. Di Bella
Via Vitt. Emanuele, 501 - tel./fax 0933/95033
95033 BIANCAVILLA (CT)

Lo Prest
Caltabiano

COPIA

GIUDICE DI PACE DI BIANCAVILLA

Atto di citazione

Cat. La Classe Fasc. Signora CALTABIANO RACHELE, nata a Lentini il 02.01.1990, c.f.:

CLTRHL90A42E532B, residente in Carlentini, Via Eschilo n. 16/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Bella, e presso il suo studio in Biancavilla, Via Vitt. Emanuele n. 501, elettivamente domiciliata, giusta procura resa a margine dell'originale del presente atto, espongono quanto segue:

- Il giorno 31.12.2010, alle ore 12.00 circa, in località "Ponte tre archi", al Km 4,2 della strada di scorrimento veloce di proprietà del Comune di Mirto, denominata "Mirto-Valle Zappulla-Svincolo A20 e litoranea Capo d'Orlando-Torrenova", il signor RIDOLFO FEDERICO -nato a Lentini il 23.12.1988- si trovava alla guida del veicolo Peugeot 206, tg. CA277RY, di proprietà della signora CALTABIANO RACHELE, e mentre percorreva la strada di scorrimento veloce di proprietà del Comune di Mirto, denominata "Mirto-Valle Zappulla- Svincolo A20 e litoranea Capo d'Orlando-Torrenova", in località "Ponte tre archi", al Km 4,2, in direzione mare-monti, e nel tentativo di evitare una grossa buca posta sulla carreggiata, perdeva il controllo del veicolo che sbandando andava ad impattare contro il guard-rail posto sul margine sinistro della carreggiata.

PROCURA COPIE
DA ORIGINALE



- In conseguenza dell'accaduto verificatosi esclusivamente a causa del cattivo stato di manutenzione della suddetta strada, il veicolo della signora Caltabiano Rachele riportava notevoli danni materiali al parafrangente anteriore sx ed al parafrangente posteriore sx, pari ad Euro 3.508,34=.

- Subito dopo il sinistro, sui luoghi sono intervenuti i Carabinieri, nonché gli Agenti dell'Ufficio di P.M. del Comune di Mirto, che redigevano relazione di servizio.

~~Che con racc. a.r. del 17.01.2011, l'istante richiedeva il ristoro dei danni al mezzo di cui sopra e che, ad oggi, non è stata formulata alcuna offerta risarcitoria, sicchè la stessa, onde conseguire il ristoro integrale dei danni subiti, risulta costretta ad adire l'autorità giudiziaria.~~

Ciò premesso e ritenuto, la signora Caltabiano Rachele, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CITA il Comune di Mirto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Mirto (ME), Via U. Bassi, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Biancavilla, Giudice e sezione designandi, nelle ore e nei locali di sue ordinarie udienze, in Biancavilla, Via F. Turati, giorno 5 Maggio 2011, ore 9:00 e seguenti invitandoli a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espresso avvertimento che in difetto incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia, per ivi, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sentire accogliere le seguenti conclusioni, Piaccia allo Ill.mo Giudice adito: ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato esclusivamente a causa del cattivo stato di manutenzione della strada di scorrimento veloce di proprietà del Comune di Mirto, denominata "Mirto-Valle Zappulla- Svincolo A20 e litoranea Capo d'Orlando-Torrenova", in località "Ponte tre archi", al Km 4,2; che detta insidia non era debitamente indicata da alcuna segnalazioni di pericolo e non risultava altrimenti evitabile; che il sinistro de quo si è verificato, pertanto, per fatto e colpa esclusivi del Comune di Mirto; ritenere e dichiarare che i danni subiti dalla signora Caltabiano Rachele sono conseguenza del sinistro de quo e che gli stessi sono quelli indicati dal C.T.P. o quelli che accerterà il nominando C.T.U. tecnico, condannare il Comune di Mirto, al pagamento di tale danno materiale ammontante ad Euro 3.508,34= sopra specificati, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore ed anticipatario.

Ai fini istruttori si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati, preceduti dalla locuzione "vero o no", e con riserva di formularne altri, con i testi che ci si riserva di indicare alle udienze all'uopo finalizzate:

1. che il giorno 31.12.2010, alle ore 12.00 circa, in località "Ponte tre archi", al Km 4,2 della strada di scorrimento veloce di proprietà del Comune di Mirto, denominata "Mirto-Valle Zappulla- Svincolo A20 e litoranea Capo d'Orlando-Torrenova", il signor RIDOLFO FEDERICO si trovava alla guida del veicolo Peugeot 206, tg. CA277RY?;
2. che mentre percorreva la strada di scorrimento veloce di proprietà del Comune di Mirto, denominata "Mirto-Valle Zappulla- Svincolo A20 e litoranea Capo d'Orlando-Torrenova", in località "Ponte tre archi", al Km 4,2, in direzione mare-monti, e nel tentativo di evitare

una buca posta sulla carreggiata, perdeva il controllo del veicolo che sbandando andava ad impattare contro il guard-rail posto sul margine sinistro della carreggiata?;

3. che in conseguenza dell'accaduto verificatosi il veicolo Peugeot 206, tg. CA277RY riportava danni materiali al parafrangente anteriore sx ed al parafrangente posteriore sx?;
4. che detta insidia non era debitamente indicata da alcuna segnalazione di pericolo e non risultava altrimenti evitabile?

In caso di contestazione si chiede sin d'ora la nomina di CTU tecnica, per accertare e valutare i danni riportati dal veicolo attoreo. Con riserva di altro produrre e dedurre nelle forme e termini di legge e nelle udienze all'uopo finalizzate. Si allegano: lettera di diffida, certificato di proprietà, preventivo danni, foto mezzo attoreo. Salvis Juribus

Valore euro 5.000,00=

Biancavilla, 21 Febbraio 2011


Avv. Massimo Di Bella

Relata di notifica: istante come in atti, IO sottoscritto Ufficiale Giudiziario, certifico di avere notificato e dato copia conforme di quanto precede agli infrascritti, come segue:

1. per detto Comune di Mirto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mirto (ME), Via U. Bassi, ivi a mezzo *porta il 2/3/11*

LEONARDI CAMILLO
Ufficiale Giudiziario
Tribunale di CATANIA
sez. dist. di ADRANO

CRON N° A 9 31
SPECIALICA

Nome
Cognome
Via
C.A.P.
Spese Post. €
Totale L. 8,58
Adresso 113/11
L'Ufficio
7

COMUNE DI MIRTO - PROVINCIA MESSINA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

La sottoscritta Dott.ssa Lanza Rosalia, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, C.F.: 00461950834, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta Comunale N° 24 del 15/03/2011, immediatamente esecutiva, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avv. _____, nata a _____ il _____
del Foro di Patti (di seguito: legale), con studio in _____ Via
_____, P. I.V.A. _____;

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1) L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa delle ragioni dell'Ente avverso lato di citazione presentato dalla sig.ra Caltabiano Rachele .

A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo, calcolati tenendo conto del valore della causa, e con l'applicazione di un ribasso percentuale concordato del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione operata dal giudice, oltre le spese ammissibili.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo i minimi tariffari.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale

incaricato, una somma di € 500,00 (euro cinquecento), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di

carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto (fermo restando il potere del professionista di farsi rappresentare nelle udienze) senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Nel caso in cui il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

II PROFESSIONISTA
(avv. _____)

PER IL COMUNE DI MIRTO
IL SINDACO
(dott.ssa R.Lanza)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

II PROFESSIONISTA
(Avv. _____)

PER IL COMUNE DI MIRTO
IL SINDACO
(dott.ssa R. Lanza)

Dalla Residenza Municipale li, _____

COMUNE DI MIRTO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla R.S. con la L.R. 48/91, si
attesta la copertura finanziaria al seguente Capitolo nonché il rispetto dell'art.
151 comma 4 del T.U.E.L.

PROSPETTO

Tit. funz. serv. Intervento <u>1010208</u>	Tit. funz. serv. intervento	Tit. funz. serv. intervento	Tit. funz. serv. intervento
Cap <u>2</u> Comp./Res	Cap ___ Comp./Res	Cap ___ Comp./Res	Cap ___ Comp./Res
Cod. gest. Siope <u>802</u>	Cod. gest. Siope	Cod. gest. Siope	Cod. gest. Siope
Imp. n° <u>81/2011</u>	Imp. n° _____/_____	Imp. n° _____/_____	Imp. n° _____/_____
€ <u>500,00</u>	€	€	€

Li 25/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



COMUNE DI MIRTO
(Provincia di Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINA N° 08 DEL 25.03.11 (SIND.)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31-03-2011 per giorni 15 consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 31-03-11 al 15-04-11.

Mirto li, _____

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
